Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1912 | **Roma — Lunedì, 5 agosto** | **Numero 184**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella stampa della legge 6 luglio 1912, n. 767, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 20 detto mese, n. 171, a causa della copia trasmessaci si incorse in un errore, essendosi, all'art. 1 (nella indicazione dell'art. 307) riportate in principio di linea le parole « Le relative deliberazioni » mentre esse devono andare in continuazione dopo le altre « per provvedervi » come sta scritto nell'originale.

Inoltre all'art. 2, in fine del secondo capoverso dove dice amministrazione della *stessa*, deve dire amministrazione della *tassa*.

E nella stampa della legge 12 luglio 1912, n. 783, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 25 stesso mese n. 175, all'art. 6, per errore della copia trasmessa, la data e il numero della legge fondamentale del risanamento della città di Napoli non debbono essere: 15 gennaio 1895, n. 2882, ma invece: 15 gennaio 1885, n. 2892, come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 825 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le domande presentate dall'azienda delle tramvie municipali di Vicenza, per ottenere l'autorizzazione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una linea tramviaria urbana in quella città, dal piazzale esterno della stazione delle ferrovie dello Stato sino al passaggio a livello della ferrovia Vicenza-Schio, sulla strada provinciale Padovana, con due diramazioni, l'una dai pressi di Porta Castello fino alla località detta Loggetta, l'altra dal Viale Campo Marzio alla rimessa delle vetture;

Viste le leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524, ed il regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, nonchè la legge 29 marzo 1903, n. 103 ed il relativo regolamento 10 marzo 1904, n. 108;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Vicenza è autorizzato a costruire ed esercitare a trazione elettrica una linea tramviaria a scartamento di un metro, che, partendo dal piazzale esterno della stazione delle ferrovie dello Stato di quella città raggiunga il passaggio a livello della ferrovia Vicenza-Schio sulla strada provinciale padovana e due diramazioni della linea stessa l'una partente dai pressi di Piazza Castello fino alla località detta Loggetta, l'altra dal Viale Campo Marzio, all'altezza del Viale Verdi, fino alla rimessa delle vetture, in base ai progetti presentati a firma dell'ing. Leo Dallari e muniti di bollo dell'Ufficio del registro di Vicenza in data 28 febbraio 1910 e 30 maggio 1911, vistati, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, con le modificazioni prescritte dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nei voti 13 maggio 1910 e 13 luglio 1911, n. 570 e 946.

Art. 2.

Per l'impianto e l'esercizio dei predetti tronchi dovranno inoltre osservarsi le disposizioni delle leggi 27 dicembre 1896, n. 561 e 15 luglio 1909, n. 524 e del regolamento approvato con Nostro decreto 17 giugno 1900, n. 306, le norme contenute nel disciplinare 20 dicembre 1911, firmato in segno di accettazione dal direttore dell'azienda delle tramvie municipali di Vicenza, nonchè le speciali prescrizioni di sicurezza che si riconoscessero necessarie all'atto del collaudo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036 ed il relativo regolamento 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848 ed il relativo regolamento 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Vista la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *P*;

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490;

Visti gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, numero 5784 ed 1 dell'allegato *N* di detta legge, e l'articolo 2 della legge 22 luglio 1894, n. 339;

Visti la legge 19 giugno 1873, n. 1402, ed il relativo regolamento 11 luglio stesso anno, n. 1461;

Visto il Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519;

Vista la legge 29 giugno 1906, n. 262;

Visti gli atti verbali della presa di possesso operata per gli effetti della conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dovuta per la conversione dei beni immobili appresi dal Demanio agli enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato istituita dall'art. 8 della suddetta legge 15 agosto 1867, n. 3848;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili degli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco controfirmato dai Nostri ministri segretari di Stato per le finanze e per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, ed annesso al presente decreto, sono accertate nelle somme esposte nelle colonne 8, 9 e 10 dell'elenco stesso.

Art. 2.

In relazione all'articolo precedente, dalla rendita consolidata cinque per cento, iscritta in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, sul gran libro del Debito pubblico a favore del Demanio dello Stato per gli enti morali ecclesiastici assoggettati a conversione, ora convertita, per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262, al tre e settantacinque-tre e cinquanta per cento netto, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1912, la complessiva rendita, tre e cinquanta per cento netta, di lire tremilanovecentotrentaquattro e centesimi quarantadue (L. 3934,42) agli enti morali ecclesiastici indicati nell'elenco annesso al presente decreto, ripartitamente per le somme loro assegnate nella colonna 10 dell'elenco medesimo.

Sono definitivamente accertate in lire trentottomilasettecentocinquantadue e centesimi nove (L. 38.752,09) le rate di rendita maturate nel tempo decorso dalle rispettive prese di possesso dei beni immobili a tutto dicembre 1911, e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta in esecuzione del Reale decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, nelle somme, depurate dall'imposta di ricchezza mobile, esposte nella colonna 21 dell'annesso elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico		Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA					Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE								RITENUTA per imposta di ricchezza mobile				Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
		COMUNE	PROVINCIA		Dovuta sino a tutto il giorno 8 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 al 3.75 0/0	al 3.50 0/0		Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 8 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3.75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3.50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	8.80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13.20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Chiesa parrocchiale di Ricaldone per il legato Giacomo Garbarino in	Ricaldone	Alessandria	Legale rappresentante	44 07	»	44 07	33 05	30 85	1° gennaio 1912	»	»	»	»	»	102 73	»	102 73	»	»	»	»	102 73
2	Cappella di S. Rocco in	Parolise	Avellino	Congreg. di carità di Parolise	7 98	»	7 98	5 98	5 59		»	»	»	»	72 84	29 90	»	102 74	»	»	14 57	14 57	88 17
3	Fabbriceria parrocchiale di (1)	Lonato	Brescia	Legale rappresentante	128 55	»	128 55	96 41	89 98		»	»	»	»	173 28	482 05	»	655 33	»	»	34 66	34 66	620 67
4	Chiesa parrocchiale di S. Giuliano in (2)	Villanovatulo	Cagliari	Id.	1 —	»	1 —	— 75	— 70		»	»	»	»	11 55	3 75	»	15 30	»	»	2 31	2 31	12 99
5	Cappella del SS. Corpo di Cristo e del Rosario in	Scapoli	Campobasso	Id.	411 31	»	411 31	308 48	287 92		»	»	»	4967 38	5141 37	1542 40	»	11651 15	»	655 69	1028 27	1683 96	9967 19
6	Cappella del SS Sacramento nella chiesa di S. Gio. Battista ed Evangelista in Gallinaro di	S. Donato in Val di Comino	Caserta	Id.	615 89	»	615 89	461 92	431 12		»	»	»	»	2990 49	2309 60	»	5300 09	»	»	598 10	598 10	4701 99
	Da riportarsi . .				1208 80	»	1208 80	906 59	846 16		»	»	»	4967 38	8389 53	4470 43	»	17827 34	»	655 69	1677 91	2333 60	15498 74

(1) Iscrizione suppl. v. n. 46 dell'elenco annesso al R. decreto 27 novembre 1890, n. 7325, serie 3.a.
(2) Iscrizione suppl. v. n. 18 dell'elenco annesso al R. decreto 17 dicembre 1874, n. 2312, serie 2.a.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici.

Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA – Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA – Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262 – al 3.75 0/0	Rendita da inscriversi ... – al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Riporto				1208 80	»	1208 80	906 69	816 16	
7	Cappella della Concezione in	Roseto Capospolico	Cosenza	Congregaz. di carità di Cariati	11 22	»	11 22	8 41	7 85	1° gennaio 1912
8	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Casalsigone in	Pozzaglio	Cremona	Legale rappresentante	2668 09	»	2668 09	2001 07	1867 66	1° gennaio 1912
9	Cappella della Beata Vergine della Fontana in	Francavilla Fontana	Lecce	Id.	729 26	»	729 26	546 94	510 48	1° gennaio 1912
10	Cappella di S. Michele Arcangelo in	om arico	Potenza	Id.	69 52	»	69 52	52 14	48 66	1° gennaio 1912
11	Cappella di S. Maria di Loreto in	Salento	Salerno	Congregaz. di carità di Salento	8 69	»	8 69	6 52	6 08	1° gennaio 1912
	Da riportarsi				4695 58	»	4695 58	3521 67	3286 89	

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE – Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3 75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile – 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto	»	»	»	4967 39	8389 53	4470 43	»	17827 84	»	655 69	1677 91	2333 60	15493 74
7	Cappella della Concezione in	»	»	»	41 67	140 25	42 05	»	223 97	»	5 50	28 05	33 55	190 42
8	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Casalsigone in	»	»	»	»	»	2634 74	»	2634 74	»	»	»	»	2634 74
9	Cappella della Beata Vergine della Fontana in	»	»	»	»	8709 14	2734 70	»	11443 84	»	»	1741 83	1741 83	9702 01
10	Cappella di S. Michele Arcangelo in	»	»	»	»	248 92	260 70	»	509 62	»	»	49 78	49 78	459 84
11	Cappella di S. Maria di Loreto in	»	»	»	»	101 77	32 60	»	134 37	»	»	20 35	20 35	114 02
	Da riportarsi	»	»	»	5009 05	17589 61	10175 22	»	22773 88	»	661 19	3517 92	4179 11	28594 77

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3848 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell' Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1869	Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911, 3 75 0/0 netto	Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18).	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto ...				4695 58	»	4695 58	3521 67	3286 83		»	»	»	5009 05	17589 61	10175 22	»	32773 88	»	661 19	3517 92	4179 11	28594 77
12	Chiesa del Rosario Nuovo in	Orosei	Sassari	Legale rappresentante	11 16	»	11 16	8 37	7 81		»	»	»	132 59	139 50	41 85	»	313 94	»	17 50	27 90	45 40	268 54
13	Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Tombazosana in	Ronco all'Adige	Verona	Id.	181 60	»	181 60	136 20	127 12		»	»	»	»	»	452 87	»	452 87	»	»	»	»	452 87
	Totale per le Fabbricerie ed altri Enti soggetti ad eguale trattamento				4888 34	»	4888 34	3666 24	3421 82		»	»	»	5141 64	17729 11	10669 94	»	38540 69	»	678 69	3545 82	4224 51	29316 18
14	Capitolo cattedrale di (1)	Osimo	Ancona	Legale rappresentante	68 30	»	68 30	51 22	47 81	1° gennaio 1912	»	»	»	1468 45	853 75	256 10	»	2578 30	»	193 84	170 75	364 59	2213 71
15	Mensa vescovile di Catanzaro per il legato De Riso in (2)	Catanzaro	Catanzaro	Di Maria mon. Pietro investito	360 —	»	360 —	270 —	252 —		»	»	»	»	730 —	1350 —	»	2080 —	»	»	146 —	146 —	1934 —
16	Mense vescovili riunite di Macerata e Tolentino in (3)	Macerata	Macerata	Sarnari mons. Raniero investito	13 15	3 95	9 20	6 90	6 44		»	»	»	»	»	12 04	»	12 04	»	»	»	»	12 04
	Da riportarsi				441 45	3 95	437 50	328 12	306 25		»	»	»	1468 45	1583 75	1618 14	»	4670 34	»	193 84	316 75	510 59	4159 75

(1) Iscrizione suppletiva con applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, v. n. 2 dell'elenco annesso al R. decreto 2 ottobre 1896, n. 4127, serie 3.a.
(2) Iscrizione suppletiva v. n. 34 dell'elenco annesso al R. decreto 30 ottobre 1898, n. 469.
(3) Iscrizione suppletiva v. n. 25 dell'elenco annesso al R. decreto 24 novembre 182', n. '25, serie 3.a.

ELENCO delle rendite da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione dei beni immobili di Enti morali ecclesiastici. Legge 7 luglio 1866, n. 3036; 15 agosto 1867, n. 3348 e 29 giugno 1906, n. 262.

Numero progressivo	DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: COMUNE	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico: PROVINCIA	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866	RENDITA ANNUA: Corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	RENDITA ANNUA: Rendita 5 0/0 dovuta a termini dei combinati art. 11 e 18 delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 a tutto dicembre 1906	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2 in consolidato 3.75 - 3.50 0/0 netto per effetto della legge 29 giugno 1906, n. 262: al 3.75 0/0	RENDITA ANNUA: Rendita da inscriversi ... al 3.50 0/0	Decorrenza della rendita da iscriversi all'Ente morale mediante prelevazioni da quella iscritta al Demanio in esecuzione del R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519	RATE ARRETRATE DI RENDITA DOVUTE: Dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	RATE ARRETRATE: Dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	RATE ARRETRATE: Dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	RATE ARRETRATE: Dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto giugno 1894	RATE ARRETRATE: Dal 1° luglio 1894 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1906	RATE ARRETRATE: Dal 1° gennaio 1907 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1911 3 75 0/0 netto	RATE ARRETRATE: Dal 1° gennaio 1912 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto 3 50 0/0 netto	TOTALE — (col. 12 a 18)	RITENUTA per imposta di ricchezza mobile: 8 80 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 14	RITENUTA: 13 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 15	RITENUTA: 20 0/0 sulla rata di rendita esposta nella col. 16	TOTALE — (col. 20 a 22)	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita iscritta al Demanio con R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Riporto				441 45	3 95	437 50	328 12	303 25	1° gennaio 1912	»	»	»	1468 45	1583 75	1618 14	»	4670 84	»	198 84	316 75	510 59	4159 75
17	Canonicato Mazzocchi sotto il titolo di S. Leone nel Capitolo cattedrale di (1)	Pennabilli	Pesaro	Can. Longhi Luigi investito	294 79	»	294 79	221 09	2'6 35		»	»	»	»	»	541 06	»	541 06	»	»	»	»	541 06
	Totale per gli Enti morali diversi dalle Fabbricerie . .				736 24	3 95	732 29	549 21	512 60		»	»	»	1468 45	1583 75	2159 20	»	5211 40	»	198 84	316 75	510 59	4700 81

RIEPILOGO.

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fabbricerie ed altri Enti morali soggetti ad eguale trattamento	4888 34	»	4888 34	3666 24	3421 82		»	»	»	5141 64	17729 11	10669 94	»	33540 69	»	678 69	3545 82	4224 51	29316 18
Enti morali diversi dalle Fabbricerie	736 24	3 95	732 29	549 21	512 60		»	»	»	1468 45	1583 75	2159 20	»	5211 40	»	193 84	316 75	510 59	4700 81
TOTALE generale	5624 58	3 95	5620 63	4215 45	3934 42		»	»	»	6610 09	19312 86	12829 14	»	38752 09	»	872 53	3862 57	4735 10	34016 99

(1) Iscrizione suppletiva con applicazione dell'art. 25 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, v. n. 153 dell'elenco annesso al R. decreto 7 giugno 1877, n. 3893, serie 2.a.

RENDITA tre e cinquanta per cento netta da trasferirsi in capo agli enti morali con decorrenza dal 1° gennaio 1912, lire tremilanovecentotrentaquattro e cent. quarantadue . . . . L.		3,934 42
RATE di rendita maturate al 1° gennaio 1912, lire trentottomila settecentocinquantadue e cent. nove . . . . L.	38,752 09	»
RITENUTA per imposta di ricchezza mobile del 13,20 per cento sulle rate maturate dal 1° gennaio 1871 a tutto giugno 1894, di cui nella colonna 15, lire ottocentosettantadue e cent. cinquantatre . . . . »	872 53	
RITENUTA per imposta di ricchezza mobile del 20 per cento sulle rate maturate dal 1° luglio 1894 a tutto dicembre 1906, di cui nella colonna 16, lire tremilaottocentosessantadue e cent. cinquantasette . . . . »	3,862 57	
Totale . . . L.	4,735 10	
RATE di rendita depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagl'interessi della rendita iscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519, lire trentaquattromilasedici e cent. novantanove L.	34,016 99	

Dato a Roma, addì 6 giugno 1912.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
FACTA.

Il ministro segretario di Stato
per gli affari di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

***Il numero 792** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato generale d'arbitrato tra l'Italia e la Bolivia, firmato il 17 maggio 1911 a La Paz, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 16 maggio 1912.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — DI SAN GIULIANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Trattato generale di arbitrato fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Bolivia.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Bolivia, mossi dal desiderio di stringere sempre più i vincoli di amicizia che esistono tra i due Paesi, inspirandosi ai principii della Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali, firmata all'Aja il 29 luglio 1899, e desiderando di consacrare, conformemente allo spirito dell'articolo 19 della detta Convenzione, mediante un accordo generale, il principio dell'arbitrato obbligatorio nei loro rapporti reciproci, hanno stabilito di conchiudere una Convenzione a questo fine, ed hanno per ciò nominati loro Plenipotenziarii, e cioè:

Sua Maestà il Re d'Italia;

il Cavaliere ufficiale Ruffillo Agnoli, suo Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Repubblica di Bolivia;

Sua Eccellenza il Presidente della Repubblica di Bolivia:

Sua Eccellenza il dottor Claudio Pinilla, suo Ministro di Stato per le Relazioni Estere, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di sottoporre a giudizio arbitrale tutte le controversie che potessero sorgere tra di loro e che non fosse stato possibile risolvere per le vie diplomatiche.

Ciascuno dei due Stati ha, peraltro, la facoltà di non sottoporre all'arbitrato quelle controversie le quali, secondo il suo apprezzamento, mettono in questione l'indipendenza e l'onore nazionale.

Delle controversie che fossero di competenza delle autorità giudiziarie secondo la legge territoriale, le Parti contraenti avranno il diritto di non sottoporre la lite al giudizio arbitrale fino a che la giurisdizione nazionale non si sia pronunciata definitivamente.

Art. 2.

Saranno in ogni caso sottoposte al giudizio arbitrale, senza la riserva di cui all'alinea secondo dell'art. 1°, le controversie relative alle seguenti questioni:

1. Reclami pecuniari per perdite e danni sofferti da uno degli Stati contraenti o dai suoi nazionali, per effetto di atti illeciti od omissioni dell'altro Stato contraente, delle sue autorità pubbliche e dei loro funzionari;

2. Interpretazione e applicazione delle stipulazioni concernenti materie d'indole esclusivamente giuridica, amministrativa, economica, di commercio e di navigazione;

3. Diniego di giustizia.

La questione, se una data controversia costituisca o no una di quelle espressamente prevedute nei numeri 1, 2, e 3, sarà del pari sottoposta all'arbitrato.

Art. 3.

In ciascun caso particolare, le Alte Parti contraenti firmeranno un compromesso speciale che determinerà l'oggetto della contesa, e, se ne è il caso, la sede del tribunale, la lingua di cui esso si servirà e quelle delle quali sarà consentito l'uso davanti al medesimo, la somma che ciascuna Parte dovrà depositare come anticipazione di spese, la forma e i termini per la costituzione del tri-

bunale e per lo scambio delle memorie e degli atti, e, in generale, tutte le condizioni fra di loro concordate.

In mancanza di compromesso, gli arbitri, nominati secondo le regole di cui agli articoli 4 e 5 del presente trattato, giudicheranno in base alle pretese che saranno loro sottoposte.

Per tutto il rimanente e in mancanza d'accordo speciale, si osserveranno le disposizioni stabilite dalla Convenzione per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali firmata all'Aja il 29 luglio 1899, con le modificazioni e le aggiunte contenute nei seguenti articoli.

Art. 4.

Salvo stipulazione in contrario, il tribunale sarà composto di tre membri. Le due Parti ne nomineranno uno per ciascuna, e si accorderanno per la scelta del terzo arbitro. Se l'accordo su questo punto non è possibile, le Parti si rivolgeranno ad una terza Potenza perchè ne faccia la designazione, e, in mancanza d'accordo anche su di ciò, richiesta a questo scopo sarà fatta a sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi o ai suoi successori.

Il terzo arbitro sarà scelto nell'elenco dei membri della Corte permanente d'arbitrato stabilita dalla detta Convenzione dell'Aja. Nessuno degli arbitri potrà essere cittadino di una delle due Parti, nè aver domicilio o residenza nel loro territorio.

La stessa persona non potrà funzionare come terzo arbitro in due vertenze successive.

Art. 5.

Quando le Parti non si accordassero per la costituzione del tribunale, le funzioni arbitrali saranno conferite ad un arbitro unico, che, salvo stipulazione in contrario, sarà nominato secondo le regole stabilite nell'articolo precedente per la nomina del terzo arbitro.

Salvo stipulazione in contrario, la questione preveduta nell'ultimo alinea dell'art. 2 sarà parimente decisa da un arbitro unico, da nominarsi secondo le stesse regole, il quale, quando ne sia il caso, continuerà a funzionare, come arbitro unico o come terzo abitro, per la decisione del merito della contesa.

Art. 6.

La sentenza arbitrale è pronunciata a maggioranza di voti; è esclusa ogni menzione del dissenso eventuale di un arbitro.

La sentenza è sottoscritta dal presidente e dal cancelliere o dall'arbitro unico.

Art. 7.

La sentenza arbitrale decide definitivamente e senza appello la contestazione.

È tuttavia ammessa una domanda di revisione, davanti lo stesso tribunale o lo stesso arbitro che pronunciò la sentenza, e, prima che questa sia eseguita, nei casi seguenti:

1. Se è stato scoperto un fatto nuovo, tale che avrebbe potuto esercitare una influenza decisiva sulla sentenza e che al momento della chiusura del dibattimento, era ignoto al tribunale o all'arbitro ed alla parte che chiede la revisione;
2. Se sia stato giudicato sopra documenti falsi od errati;
3. Se la sentenza sia in tutto o in parte, variata da un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
4. Se la sentenza fosse pronunciata fuori dei termini previsti dal compromesso.

Art. 8.

Qualunque controversia potesse sorgere fra le parti circa l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza, sarà sottoposta al giudizio dello stesso tribunale o dello stesso arbitro che la pronunziò.

Art. 9.

Il presente trattato sarà ratificato, e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

Avrà la durata di dieci anni a datare dallo scambio delle ratifiche. Se non sarà denunciato sei mesi prima della scadenza, lo si intenderà rinnovato per un nuovo periodo di dieci anni, e così di seguito.

In fede di che, i plenipotenziari hanno sottoscritto il presente trattato, fatto in doppio originale, in italiano e spagnuolo, e lo hanno munito dei loro sigilli in La Paz, addì diciassette maggio mille novecento undici.

(*L. S.*) RUFFILLO AGNOLI.
(*L. S.*) CLAUDIO PINILLA.

Tratado General de Arbitraje entre el Reino de Italia y la República de Bolivia.

Su Majestad el Rey de Italia y Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia animados del deseo de estrechar los vinculos de amistad que existen entre los dos Países, inspirándose en los principios de la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales, firmada en la Haya al 29 de julio de 1899, y deseando consagrar, conforme al espíritu del artículo 19 de dicha Convención, por un acuerdo general, el principio del arbitraje obligatorio en sus relaciones recíprocas, han resuelto celebrar una Convención con este objeto, y han nombrado sus Plenipoteciarios, á saber:

Su Majestad el Rey de Italia:

al Caballero Oficial Ruffillo Agnoli, su Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario cerca de la República de Bolivia;

Su Excelencia el Presidente de la República de Bolivia:

á Su Excelencia el doctor Claudio Pinilla, su Ministro de Estado de Relactiones Exteriores, quienes, después de haberse comunicado sus plenos podères y de haberlos encontrado en buona y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Art. 1.

Las Altas Partes contratantes se comprometen á someter al arbitraje todas las controversias que puedan surgir entre Ellas y que no hubieren podido ser resueltas por la via diplomática.

Sin embargo, cada una de Ellas puede no someter al arbitraje las controversias que, según su juicio, afecten la independencia ó el honor nacional.

En las cuestiones que fueren de la competencia de la Autoridad judicial, según la ley territorial, las Partes contratantes tienen el derecho de no someter el litigio al juicio arbitral, sinó después que los tribunales locales hayan fallado definitivamente.

Art. 2.

Serán en todo caso sometidas al arbitraje, sin la reserva indicada en el páfaro 2 del articulo 1, las controversias relativas á las cuestiones siguientes:

1. Reclamaciones pecuniarias procedentes de daños y perjuicios sufridos por uno de los Estados contratantes ó por sus nacionales, por causa de actos ilícitos ó por omisiones del otro Estado contratante, de sus autoridades públicas y de sús funcionarios;
2. Interpretación y aplicación de las estipulaciones que se refieran à materias de órden exclusivamente juridico, administrativo, económico, de comercio y de navigación;
3. Denegación de justicia.

La cuestión de saber si una controversia constituye ó no una diferencia expresamente prevista en los números 1, 2 y 3, será sometida también al arbitraje.

Art. 3.

En cada caso particular, las Altas Partes contratantes firmarán un compromiso especial que determine el objeto del litigio, y, si hubiere lugar, el asiento del tribunal, el idioma de que haya de hacerse uso y los idiomas cuyo empleo quede autorizado ante él, el monto de la suma que cada Parte tendrá que depositar de ante-

mano par las costas, la forma y los plazos que deberàn observarse para la constitución del tribunal y el canje de memorias y documentos, y, en general, todas las condiciones que fueren convenidas entre Ellas.

A falta de compromiso, los árbitros, nombrados según las reglas establecidas en los artículos 4 y 5 del presente Tratado, juzgarán sobre la base de las pretensiones que les sean sometidas.

Además y a falta de acuerdo especial, sarán applicadas las disposiciones establecidas por la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales firmada en la Haya el 20 de julio de 1899, salvo las adiciones y modificaciones contenidas en los artículos siguientes.

Art. 4.

Salvo estipulación en contrario, el tribunal se compondrá de tres membros. Cada Parte nombrará un arbitro, y ambas se entenderán para la elección del tercer árbitro. Si no se llegare à un acuerdo acerca de este punto, las Partes se dirigirán à una tercera Potencia para que Ella haga esta designación, y, à falta de acuerdo aún en este punto, se dirigirá una petición con este fin á Su Majestad la Reina de los Países Bajos ó á sus sucesores.

El tercer árbitro será elegido en la lista de los membros de la Corte permanente de arbitraje establecida por la citada Convencion de la Haya. Ni los árbitros, ni él tercer árbitro pueden ser nacionales de alguna de las Partes, ni estar domiciliados ó residir en sus territorios.

No podrá ser árbitro tercero la misma persona en dos asuntos sucesivos.

Art. 5.

Si las Partes no se entendieren para la constitución del tribunal, las funciones de árbitro serán encomendadas á un árbitro único, el cual será nombrado, salvo estipulación contraria, conforme á las reglas establecidas en el articulo anterior para el nombramiento del tercer árbitro.

A falta de acuerdo en contrario, la cuestion prevista en el último párrafo del articulo 2, será igualmente resuelta por un árbitro único, nombrado según las mismas reglas, y el cual llegado el caso, continuará como árbitro único o como árbitro tercero, para juzgar el litigio en cuanto al fondo.

Art. 6.

La sentencia arbitral será dictada por mayoría de votos, sin que deba mencionarse el disentimiento eventual de un árbitro.

La sentencia será firmada por el Presidente y el actuario, ó por el árbitro único.

Art. 7.

La sentencia arbitral resuelve definitivamente y sin apelación la controversia.

Sin embargo, el tribunal ó el árbitro que haya pronunciado la sentencia podrá, antes de que sea ejecutada, admitir la demanda para su revision, en los siguientes casos:

1. Si se ha descubierto un hecho nuevo, que hubiera podido ejercer una influencia decisiva en la sentencia, é ignorado, al terminar los debates, por el tribunal ó por el árbitro ó por la parte que ha solicitado la revisión;

2. Si el juicio se ha basado en documentos falsos ó erróneos;

3. Si la sentencia estuviere viciada, total ó parcialmente por un error de hecho que aparezca en las actuaciones ó documentos de la causa;

4. Si el laudo hubiese sido pronunciado fuera de los términos expresos del compromiso.

Art. 8.

Toda controversia que pueda surgir entre las Partes respecto á la interpretación ó á la ejecución de la sentencia, será sometida al juicio del tribunal ó del árbitro que la haya pronunciado.

Art. 9.

El presente Tratado será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Roma à la mayor brevedad posible.

Permanecerá en vigor diez años, contados desde la fecha del canje de las ratificaciones. Si no fuere denunciado seis meses antes de su vencimiento, se entenderá renovado por un nuevo periodo de diez años, y así sucesivamente.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios han firmado y sellado el presente Tratado, en doble original, en italiano y castellano, y le han puesto sus sellos, en La Paz el dia diez y siete de mayo de mil noveciento once.

(*L. S.*) RUFFILLO AGNOLI
(*L. S.*) CLAUDIO PINILLA.

Il numero 824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 giugno 1902, n. 243, 8 luglio 1904, n. 381 e 21 luglio 1911, n. 835, relative alla costruzione ed all'esercizio dell'acquedotto pugliese;

Visti l'art. 5 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo del genio civile approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento sul servizio del genio civile approvato con R. decreto 13 dicembre 1894, n. 568;

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 516, relativo all'ordinamento dei compartimenti d'ispezione del genio civile;

Visto il R. decreto 2 maggio 1907, n. 226, con cui venne istituito uno speciale ufficio del genio civile in Calitri per la sorveglianza sui lavori di costruzione dell'acquedotto pugliese, ed i decreti del ministro dei lavori pubblici in data 30 giugno 1907 e 12 dicembre 1911, coi quali la sede dell'ufficio venne trasferita dapprima a Melfi e poi a Bari;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare ed intensificare il servizio di sorveglianza sui lavori di costruzione dell'acquedotto, in conseguenza del maggiore sviluppo che i lavori stessi hanno assunto e debbono in prosieguo sempre più assumere, data la anticipata apertura all'esercizio di parte dell'opera, giusta l'atto allegato alla citata legge 21 luglio 1911, rilasciato dalla Società concessionaria dell'acquedotto;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sorveglianza sui lavori di costruzione dell'Acquedotto pugliese è affidata ad uno speciale Ufficio del genio civile con sede a Bari. In corrispondenza allo sviluppo dei lavori potranno, con decreto ministeriale, essere istituite sezioni distaccate dell'ufficio.

Art. 2.

All'ufficio saranno addetti, oltre l'ingegnere capo non meno di tre ingegneri ed otto fra aiutanti e disegnatori, nonchè assistenti in numero adeguato alle esigenze della sorveglianza.

Art. 3.

Salvo i casi previsti da disposizioni di legge e di regolamenti e per i quali sia richiesto l'intervento od il parere dell'ispettore compartimentale, competente per territorio, l'ufficio corrisponderà direttamente col Ministero dei lavori pubblici e col Consorzio.

Art. 4.

Con decreto del ministro dei lavori pubblici saranno stabilite le norme in base alle quali l'ufficio eserciterà le sue funzioni, in sostituzione di quelle approvate con R. decreto 31 maggio 1907.

Art. 5.

Il ministro dei lavori pubblici provvederà ad ispezioni periodiche dei lavori di costruzione, da eseguirsi almeno ogni sei mesi da una Commissione tecnica di tre membri alla quale sarà aggregato l'ispettore superiore compartimentale competente per territorio, con l'assistenza dell'ingegnere capo dell'ufficio.

La Commissione dovrà presentare una speciale relazione al Ministero sulle constatazioni fatte in ciascuna visita. La relazione sarà comunicata dal ministro al Consorzio.

Art. 6.

Il compartimento d'ispezione del genio civile per l'acquedotto pugliese (XVI) è soppresso.

Il compartimento d'ispezione per le opere pubbliche nella Libia prenderà il numero XVI.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° agosto 1912, restando abrogata ogni altra contraria disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 25 luglio 1912, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), e conferisce al R. commissario i poteri del Consiglio comunale.*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio e sono in pari tempo conferiti al commissario straordinario i poteri del Consiglio comunale, a norma dell'art. 6, n. 9, della legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Per assicurare gli utili effetti della gestione straordinaria è indispensabile, infatti, promuovere il miglioramento degli uffici e dei servizi pubblici, provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche, definire le contabilità e stabilire le condizioni per lo stabile assetto della finanza e la proficua sistemazione e l'utile impiego dei beni demaniali.

Occorre, inoltre, risolvere le questioni concernenti la provvista dell'acqua potabile e l'assegnazione delle baracche.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio, in provincia di Reggio Calabria;

Vedute la legge comunale e provinciale e la legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 395, che approva l'elenco dei comuni, di cui all'art. 1 della predetta legge 12 gennaio 1909;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bruzzano Zeffirio è prorogato di tre mesi

Art. 2.

Al commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di quel Comune sono conferiti i poteri del Consiglio comunale a norma dell'art. 6, n. 9, della predetta legge 12 gennaio 1909, n. 12, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 25 luglio 1912, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Monte Sant'Angelo (Foggia).*

SIRE!

Mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, con cui è prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo.

Siffatta proroga è indispensabile per l'attuazione dei provvedimenti del commissario straordinario, valevoli a promuovere il miglioramento dei pubblici servizi e ad assicurare la soluzione delle vertenze demaniali e la definizione di varie liti, nelle quali è interessato il Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Monte Sant'Angelo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Secli, in provincia di Lecce, e di Torraca, provincia di Salerno, è stato, con decreti del 3 agosto 1912, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nella scuola militare e nell'Accademia militare nell'anno 1913.

Con riserva di pubblicare i particolari del concorso che verrà bandito prossimamente per l'ammissione di nuovi allievi al primo corso della scuola militare ed al primo e terzo corso dell'Accademia militare, si rende frattanto noto, per norma degli interessati, quanto segue:

1. L'ammissione al primo corso della scuola militare ed al primo corso dell'Accademia militare avrà luogo il 1° febbraio 1913; quella straordinaria gratuita al terzo corso dell'Accademia militare il 15 febbraio detto.

2. Gli aspiranti al primo corso della scuola militare provenienti dalle scuole secondarie e dai collegi militari dovranno tutti esser provvisti del consueto titolo di studio (licenza liceale o di istituto tecnico o di R. scuola di commercio) e non saranno assoggettati a speciali esami.

I sottufficiali verranno ammessi in base alle consuete norme regolamentari.

3. Gli aspiranti invece al primo corso dell'Accademia militare dovranno sostenere un esame orale di matematica sul programma che viene ristampato di seguito alla presente circolare.

4. Le sedi e le date degli esami, il numero dei posti messi a concorso ed il tempo utile per la presentazione delle domande, verranno ulteriormente indicati. Si avverte però sin d'ora che tali prove avranno luogo nei mesi di ottobre-novembre p. v.

5. Per l'ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'Accademia militare si esigerà che i giovani comprovino con apposito certificato di aver frequentato presso la Facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. Università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi, e superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale (corso biennale), chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometria proiettiva e descrittiva con disegno.

Il ministro
SPINGARDI.

Disposizioni nel personale dipendente:

Promozioni straordinarie per merito di guerra.

Con R. decreto del 19 luglio 1912:

Giberti cav. Scelso, tenente colonnello 60° fanteria, promosso colonnello e nominato comandante 60 fanteria.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 18 luglio 1912:

Moneta cav. Giovanni, colonnello a disposizione Ministero marina (capo dell'ufficio del genio militare), promosso maggiore generale continuando come sopra.

Arma dei RR. carabinieri.

Con R. decreto del 26 maggio 1912:

Filippini cav. Carlo, capitano legione Torino, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 6 giugno 1912.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 25 febbraio 1912:

Broggi cav. Antonino, maggiore a disposizione Ministero affari esteri cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 1° agosto 1911; collocato a riposo, a sua domanda, per avere i requisiti di età e di servizio richiesti per il grado di capitano.

Con R. decreto del 3 marzo 1912:

Stisi cav. Leopoldo, capitano 20 fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 16 marzo 1912 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 aprile 1912:

I seguenti ufficiali sono collocati in posizione ausiliaria per ragione di età:

Gobbi cav, Giovanni Battista — Piscicelli Michelangelo — Troncone Generoso.

Con R. decreto del 30 maggio 1912:

Caffarelli Egisto, capitano 11 fanteria, collocato in posizione ausiliaria dal 1° febbraio 1912.

Con R. decreto del 9 giugno 1912:

Cassone Carlo, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, rimosso dal grado e dall'impiego, dal 9 giugno 1912.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria, per ragione di età:

Ferrari Ettore — Albarella cav. Roberto.

Con R. decreto del 30 giugno 1912:

Piciocchi Ugo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Con R. decreto del 22 luglio 1912:

Verduni Menotti, maresciallo, nominato sottotenente in servizio permanente nell'arma di fanteria.

I seguenti sottotenenti di complemento nell'arma di fanteria sono nominati sottotenenti in servizio permanente nell'arma stessa:

De Vivo Raffaele — Pinzi Francesco — Reyneri Romeo — Rosmino Alfredo — Veniero Gaetano.

Arma del genio.

Con R. decreto del 4 aprile 1912:

Conti cav. Adolfo, colonnello direttore genio Palermo, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 aprile 1912, ed inscritto nella riserva.

Personale permanente dei distretti.

Con R. decreto del 26 maggio 1912:

Simonotti cav. Achille, capitano distretto Orvieto, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 4 giugno 1912.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto del 2 maggio 1912:

De' Maria Giuseppe, capitano d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, a sua domanda, dal 1° giugno 1912.

Con R. decreto del 6 giugno 1912:

Cenci Vittorio, Capitano d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 26 giugno 1912.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 aprile 1912:

Circolone Riccardo, capitano fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, con decorrenza dal 1° maggio 1912 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 27 giugno 1912:

Bucalo cav. Valentino, tenente colonnello personale permanente distretti, in servizio temporaneo quale comandante distretto Macerata — Bozzi cav. Angelo, id. id. id., id. id. Lodi — Natoli cavalier Salvatore, id. id. id., id. id. Pavia — Piazzi cav. Giuseppe, id. id. id., id. id. Ravenna, ricollocati in congedo dal 1° luglio 1912.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 22 luglio 1912:

I sottonotati militari di 1ª categoria, laureati in zooiatria, sono nominati sottotenenti veterinari di complemento:

Valla Giovanni — Perna Michele — Sordi Giovanni — Mistretta Vincenzo — Marino Domenico — Finelli Lodovico — Ghiglione Giovanni — Sorda Domenico — Testa Giovanni — Laccini-Ricci Martino — Furlan Vittorio — Orgero Stefano — Viola Giuseppe — Negri Alfredo — Papa Gennaro — Lixi Luigi — Severini Claudio — Gregorini Renato — Zoccoli Giuseppe — Albini Nicola — Peradotto Silvio — Livolsi Michele — Giuliani Carlo — Pedrazzani Giuseppe — Iacomini Francesco — Sormani Giovanni — Manzone Alfredo — Malagoli Luigi — Rossi Martino — Scapini Giacomo — Perone Giovanni — Profili Carlo — Cifarelli Pasquale — Gasparrini Gasparrino — De Marziani Antonio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

Grassi Tommaso, agente di 2ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità, dal 1° giugno stesso e per la durata di tre mesi.

Postiglione Giuseppe, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità e per la durata dello stesso mese di giugno.

Titomanlio Roberto, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di sei mesi.

Di Blasi dott. Carlo, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso mese e per la durata di quattro mesi.

Con RR. decreti del 18 aprile e 13 giugno 1912:

Onufrio Giuseppe, agente di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato e poscia confermato in aspettativa per infermità dal 23 marzo ultimo al 31 agosto prossimo.

Con R. decreto del 13 giugno 1912:

Milone Tito, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di un anno.

Battista dott. Alfredo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 1° maggio passato e per la durata di quattro mesi.

Con R. decreto del 16 giugno 1912:

Bosio Clemente, primo agente di 1ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° giugno stesso e per la durata di tre mesi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 1 agosto corrente in Maierà, provincia di Cosenza, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 1 corrente, in Longastrino, provincia di Ferrara, e in Canda, provincia di Rovigo, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 1 agosto 1912.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il signor Goletti Mauro fu Ludovico ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 117 ordinale, n. 1452 di protocollo e n. 9513 di posizione, statagli rilasciata dall'intendenza di finanza di Cuneo in data 12 settembre 1911, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita di L. 25, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Goletti Mauro fu Ludovico il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 13 luglio 1912.

Per il direttore generale
CAPUTO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica

che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	119880	Parrocchia di Casalanguida, circondario di Vasto e diocesi di Chieti, rappresentata dal parroco pro-tempore . . . . L.	17 50
»	231555	Castaldello Antonio di Francesco, domiciliato in Teolo (Padova). Vincolata . . . . »	7 —
Consolidato 5 0[0	15363 Assegno provv.	Parrocchia di Sant'Agnese fuori le mura in Roma. Vincolata. . »	1 87
»	4827 Assegno provv.	Chiesa parrocchiale di San Giovanni dei Fiorentini in Roma . . »	2 —
»	15347 Assegno provv.	Parrocchia di San Giovanni dei Fiorentini in Roma. Vincolata . »	4 03
»	289396	La Mura Amalia di Matteo, nubile . . . . »	100 —
Consolidato 3.50 %	358453 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Masera Anna fu Francesco, nubile . . . . . » Per la proprietà a: Masera Elisa di Domenico, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Roma	105 —
»	97191	De Simone Maria di Pietro, moglie di Ricotti Gaudenzio, domiciliata a Balmuccia (Novara) . . . . »	24 50
»	142858	Opera pia Sacramento in Torchiarolo (Lecce) . . . . »	14 —
»	142859	Opera pia Rosario in Torchiarolo (Lecce) . . . . »	3 50
»	179632	Cappella del SS. Sacramento in Torchiarolo (Lecce) . . . . . . »	42 —
»	601733	Pontremoli Giulia di Luigi, moglie di Festa Guglielmo di Francesco, domiciliato in Napoli . . . . »	175 —
»	415504	Magliano Giuseppe di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Oneglia (Porto Maurizio) . . . . . »	105 —
»	17736	Zaccone Giuseppa fu Mariano, vedova di Tamerlari Domenico, domiciliata in Messina. Vincolata . . . . »	17 50
Consolidato 5 %	87896 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: all'Istituto delle figlie di carità di Modica, rappresentato dalla Fide-commissaria amministratrice nominato col testamento olografo del defunto canonico Benedetto Blandini del dì 8 maggio 1860 . . . . » Per l'usufrutto a: Monteforte Felicia, sua vita durante	110 —

Roma, 31 maggio 1912.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte otrp e eoopposizi del presente avvis sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stat ubblicaziini notificate a quest Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75-3.50 %	551161	Sissa Carlo di Giuliano, domiciliato a Poggio Rusco (Mantova). Vincolata . . . . L.	142 50 / 133 —
»	559889	Intestata e vincolata come la precedente . . . . »	15 — / 14 —
»	592318	Intestata e vincolata come la precedente . . . . »	108 75 / 101 50
»	465013	Paracchini Francesco di Giuseppe, domiciliato a Cameri (Novara) . . . . »	75 — / 70 —
»	467919	Intestata come la precedente . . . . »	56 25 / 52 50
»	448713	Ciraulo Concetta fu Francesco, vedova di Musolino Domenico, domiciliata a Messina . . . . »	206 25 / 192 50
»	225062	Ronco Amelia fu Gaetano, moglie dell'avv. Paolo-Emilio Bensa, domiciliata a Genova . . . . »	5625 — / 5250 —
»	593428	Carosio-Rocca Emma fu Agostino, vedova di Gaetano Ronco, domiciliata a Genova . . . . »	3750 — / 0 350 —
»	216707	Capurro Maria-Angela di Giuseppe, nubile, domiciliata a Genova . . . . »	375 — / 350 —
Consolidato 5 %	1179281	Madre chiesa di Aragona, rappresentata dal parroco *pro-tempore* . . . . »	5 —
Consolidato 3.75-3.50 %	631651	Lauro Carmine di Antonio, domiciliato in Portici (Napoli). Vincolata. . . . . »	405 — / 378 —
Consolidato 4.50 0/0	3138 Assegno prova.	Opere pie del comune di Guardialfiera (Campobasso) . . . . . »	1 72
Consolidato 3.75-3.50 %	587124	Perino Tommaso fu Giovanni Antonio, domiciliato a Rivoli (Torino). Vincolata . . . . »	225 — / 210 —
»	460711	Congregazione di carità di Barza (Como) . . . . »	11 25 / 10 50
»	504660	Intestata come la precedente e vincolata . . . . »	3 75 / 3 50

...ria debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75-3.50 %	77397	Convento dei padri della dottrina cristiana di Sospello per la pubblica beneficenza . . . . L.	3 75 / 3 50
Consolidato 5 %	323350 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Cardone Pasquale fu Antonio, domiciliato in Napoli. Vincolata . . . . » Per l'usufrutto a: Cardone Antonio di Pasquale, vita sua durante, domiciliato in Napoli	310 —
»	80724	Cappella delle anime del Purgatorio in San Francesco di Assisi a Monte Mario (Roma). Vincolata . . . . »	45 —
Consolidato 3.75-3.50 %	559915	Bellofiore Luigi fu Francesco, domiciliato in Aversa (Caserta) . . . . »	1263 75 / 1179 50
»	328153	Amabile Rosina di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del detto suo padre, domiciliata in Napoli . . . . »	15 — / 14 —
»	298057 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Sernia Maria fu Tommaso, minore, sotto la patria potestà di Artemi Maddalena di lei madre e sotto la curatela speciale del cav. Sestilio Ceccarelli, domiciliata in Roma. Vincolata . . . . » Per l'usufrutto a: La Monaca o La Monica Luisa fu Filippo	75 — / 70 —
»	50360	di Geronimo Raffaele di Giorgio, domiciliato in Napoli . . . . »	97 50 / 91 —
»	318532	Comune di Sala Consilina (Salerno). Vincolata . . . . »	663 75 / 619 50
»	56705	Morabito Basilio fu Francesco, domiciliato in Floresta. Vincolata. »	30 — / 28 —

Roma, 31 marzo 1912.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 5 agosto 1912, in L. 101.10.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 5 al giorno 11 agosto 1912 per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in L. 101.10.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio)

3 agosto 1912.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3.50 % *netto*	97,76 87	96,01 87	97 44 53
3.50 % *netto* (1902)	97,54 —	95,79 —	97 21 66
3 % *lordo*	68,15 —	66,95 —	67,33 —

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Visti i RR. decreti 23 luglio 1896, n. 413 e 16 febbraio 1905, n. 40 sul corso di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e

moderna presso la R. Università di Roma, e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso a due borse di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma durante il triennio scolastico 1912-913, 1913-914 e 1914-915 con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguita la laurea in lettere in una Università o in un Istituto d'istruzione superiore e comprovino con documenti di conoscere due lingue straniere, la francese e la tedesca o l'inglese.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 ottobre 1912.

La domanda deve essere scritta in carta bollata da una lira, deve portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, ed essere corredata del diploma o di un regolare certificato della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e dei documenti comprovanti la conoscenza delle lingue francese e tedesca o inglese.

Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta delle lingue francese e tedesca ovvero francese e inglese, cioè traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore. Sarà permesso l'uso del vocabolario;

2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte al fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certificato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami i quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 27 luglio 1912.

Il ministro
2 CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto il regolamento organico per il personale amministrativo delle segreterie universitarie approvato con R. decreto 9 settembre 1909, n. 716;

Decreta:

È aperto il concorso per esami a 16 posti di vice segretario di 2ª classe nelle segreterie universitarie con lo stipendio annuo di L. 2000.

Le domande per l'ammissione a tale concorso, in carta bollata da L. 1,22, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione superiore) non più tardi del 15 settembre 1912, coi documenti qui appresso indicati:

a) atto di nascita dal quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 30 alla data del presente decreto;

b) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una Università del Regno;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune o dei comuni, nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato negativo di penalità;

f) attestato medico di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

g) certificato dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

h) notizia sommaria dei servizi eventualmente prestati in pubbliche amministrazioni (in carta libera).

I documenti indicati alle lettere *d), e), f)*, dovranno [illegible] data posteriore al 1° luglio 1912.

La domanda dovrà contenere la indicazione esatta de[illegible] del concorrente e la dichiarazione che, in caso di nomina, egli è disposto a raggiungere immediatamente qualsiasi residenza.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte si daranno sulle seguenti materie:

a) storia letteraria e politica d'Italia;

b) elementi di diritto civile, costituzionale e amministrativo;

c) contabilità generale dello Stato.

Le prove orali, oltrechè sulle materie sovraindicate, si svolgeranno:

1° sulla legislazione scolastica del Regno con speciale riguardo alla parte di essa concernente l'istruzione superiore;

2° sulla conoscenza della lingua francese.

Gli esami avranno luogo in Roma ed i concorrenti saranno direttamente avvertiti del giorno in cui gli esami stessi avranno principio.

Ai posti che sono già vacanti saranno nominati i vincitori del concorso secondo l'ordine di merito stabilito dalla Commissione giudicatrice; nell'istesso ordine saranno collocati gli altri vincitori man mano che nuovi posti si faranno vacanti.

Roma, 27 luglio 1912.

Il ministro
2 CREDARO.

MINISTERO DELLA MARINA

Segretariato generale.

ISPETTORATO DI SANITÀ.

Notificazione di concorso per la nomina di 33 tenenti medici nella R. marina.

È aperto un concorso per la nomina di 33 tenenti medici nella R. marina con l'annuo stipendio di L. 2400, oltre L. 200 d'indennità d'arma.

Tale concorso procederà secondo le istruzioni ed i programmi stabiliti con decreto Ministeriale 11 settembre 1910. Questi potranno richiedersi alle Direzioni di sanità militare marittima di Spezia, Napoli, Venezia, Taranto e La Maddalena, ovvero all'Ispettorato di sanità del Ministero della marina (Roma).

I relativi esami si terranno in Roma ed avranno principio il 4 novembre corrente anno; alle ore 8 del qual giorno i candidati dovranno presentarsi al suddetto Ispettorato di sanità.

Le domande per l'ammissione ed i documenti prescritti dall'art. 4 delle suindicate istruzioni dovranno pervenire al Ministero della marina non oltre il 20 ottobre p. v.

I primi 33 candidati riusciti idonei saranno ammessi nel corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico, secondo l'ordine di merito risultante dall'esito del concorso. Essi, quando sarà possibile, seguiranno un corso d'istruzione complementare presso la R. scuola di sanità militare marittima a Napoli, secondo le disposizioni regolamentari di detta scuola.

Gli altri candidati, che avessero raggiunto la idoneità dopo i primi 33, non avranno alcun diritto a nomina.

Nessun indennizzo di spese di viaggio è concesso ai concorrenti; però quelli che otterranno la nomina avranno diritto agli assegni di viaggio a tariffa militare per rendersi dal luogo di domicilio alla destinazione di servizio, che sarà loro assegnata.

I vincitori del concorso, che saranno assunti in servizio, sono avvertiti fin da ora che non potranno invocare le leggi vigenti sulle pensioni, ma soltanto le norme che regoleranno la istituenda Cassa di previdenza, la quale ha per fondamento i conti individuali.

Roma, 1° agosto 1912.

Il ministro
LEONARDI-CATTOLICA.

N.B. — Le istruzioni ed i programmi citati nella presente notificazione vennero inseriti nella *Gazzetta ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 1910.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Gli ufficiali dell'esercito turco divisi in due partiti, giovane turco e lega nazionale, mentre protestano altamente che gli ufficiali non si devono interessare di politica e che si devono contro di essi applicare le leggi punitive all'uopo sancite dal Parlamento, sono quelli che per le loro intromissioni, pressioni, prepotenze ed incessanti dimostrazioni, hanno posto il Governo nell'impossibilità di prendere immediate e serie deliberazioni. A volta sono gli ufficiali della lega, specie quelli stanziati nei paesi in rivolta, che impongono al Governo con pressioni e minacce lo scioglimento della Camera, a volta sono gli ufficiali giovani turchi che minacciano la rivolta se il Governo scioglierà la Camera. D'altra parte gli insorti albanesi pongono come condizione assoluta per venire a trattative di pace il previo scioglimento della Camera. Questo però è il perno del programma dell'attuale Ministero e la Camera è ineluttabilmente condannata. In una riunione sul Colle della libertà, vicino al quartiere di Costantinopoli denominato Pera, parecchi ufficiali giovani turchi hanno deliberato di opporsi allo scioglimento della Camera. Ma questa stessa notizia, com'è di tutte le notizie di fonte turca, ha un'altra versione nel seguente dispaccio da Costantinopoli:

Secondo ulteriori informazioni gli ufficiali contrari alla lega riuniti in una birreria sulla collina della Libertà erano insieme ad una trentina di borghesi. Erano pure presenti alcuni ufficiali di Monastir rappresentanti ciascuno cinque compagni.

Gli ufficiali hanno firmato la seguente dichiarazione che sarà consegnata oggi al ministro della guerra:

« Noi sottoscritti siamo assolutamente d'accordo che gli ufficiali non debbano appartenere nè a Comitati politici nè ad Associazioni costituite a scopi politici, non debbano occuparsi di questioni politiche estranee ai loro doveri militari, nè ingerirsi negli affari del Governo e nei diritti fondamentali della nazione.

« Applicheremo tutte le misure che furono e che saranno prese per assicurare l'ordine legale e l'imparzialità dell'esercito ».

Il Governo in risposta ai voti degli ufficiali giovani turchi, ha ordinato il loro arresto e già parecchi sono in potere della giustizia. E a proposito di arresti si ha da Costantinopoli, 4:

In questi ultimi giorni è corsa voce che era stato formato un complotto allo scopo di assassinare alcuni capi-partito giovani turchi e specialmente Talaat bey, Giavid bey, Hadji Hadil e Ibrahim.

Un'inchiesta fatta dal commissariato della Camera ha condotto allo arresto di tre individui tra cui un usciere della Camera a nome Abdullah presso il quale sarebbero stati sequestrati documenti compromettenti.

Abdullah è un ex-domestico dell'ex-deputato albanese Bassir, che è oggi uno dei capi della insurrezione albanese. Altri due individui, pure arrestati alla Camera, avrebbero confessato di avere avuto 300 lire per mettere in esecuzione i propositi del complotto.

Nel caos di una situazione cotanto anormale il Ministero, seguendo il principale intento del suo programma, ha convocato il Senato per lo scioglimento della Camera. Intorno a che telegrafano da Costantinopoli:

Il Governo ha convocato oggi il Senato in seduta straordinaria. Dopo una seduta segreta durata dieci ore, ha interpretato parecchi articoli della Costituzione in modo da considerare come chiusa la sessione della Camera.

Domani, giorno 5, sarà [illegible]tto il decreto di chiusura al quale seguirà il decreto indicente nuove elezioni.

La decisione del Senato che proclama la chiusura della sessione della Camera è stata approvata con 2[illegible] voti contro 5.

Mahmud Chewket si è astenuto. Hanno votato contro: Ahmed Riza, ex-sceicco dell'Islam, Marusa Kiazim, Bassaria, valacco, Tilcoff, bulgaro, ed il generale Husni, tutti appartenenti al comitato Unione e progresso.

La decisione del Senato relativa alla chiusura della sessione della Camera è basata principalmente sull'art. 43 della Costituzione, del quale il gabinetto Said aveva proposto una modificazione dicente: In caso di scioglimento, la nuova Camera si riunisce in sessione straordinaria per la durata di due mesi.

Tale modificazione, già approvata dalla Camera, restava in sospeso dinanzi al Senato, che oggi l'ha discussa approvando la nota decisione.

I giovani turchi, non sapendo opporre nulla di meglio alla decisione del Senato, secondo un telegramma da Costantinopoli, hanno deciso di votare oggi un ordine del giorno di sfiducia in Nazim pascià per rovesciare il Ministero e impedire lo scioglimento della Camera.

***

Dalla Macedonia e dall'Albania non si hanno se non notizie disastrose sulla situazione; ciò nulla meno si legge nel *Sabah*:

Intervistato da un nostro relattore, un membro del Gabinetto ha dichiarato:

« La situazione è ora in Albania migliorata, in confronto di quello che era al momento in cui noi assumemmo il potere. Le difficoltà non sono ancora scomparse, non abbiamo una bacchetta magica e non possiamo risolvere le difficoltà in pochi giorni. La missione in Albania continua la sua inchiesta ».

Il ministro ha opposto una smentita categorica alle voci che corrono e secondo le quali gli albanesi avrebbero domandato il ristabilimento sul trono del vecchio Sultano Abdul Hamid. Tali voci sono state originate da una relazione del valì dimissionario di Kossovo.

L'ottimismo del *Sabah* è però in contraddizione con le altre notizie che giungono, come dai seguenti dispacci:

Salonicco, 4. — Le ultime dichiarazioni di Ibrahim pascià ai capi arnauti riuniti a Pristina, che lo scioglimento della Camera è impossibile prima che sia stata compiuta un' inchiesta sulle elezioni, hanno prodotto una grave agitazione. Gli arnauti non vogliono attendere ulteriormente.

Notizie private da Uskub confermano che bande di arnauti si riuniscono nei dintorni della città. Numerosi arnauti sono giunti anche ad Uskub.

*** Ieri ad Uskub sono scoppiate nel mercato due bombe, uccidendo due ebrei, quattro maomettani, trentadue bulgari, ferendo tre mussulmani e undici bulgari, e cagionando grande panico.

Cettigne, 4. — Ufficiale. — Ieri è avvenuto un sanguinoso conflitto di frontiera a Kolachino, presso Moikovac.

I turchi avevano costruito una trincea dinanzi al loro posto a duecento metri sul territorio montenegrino. Essi, malgrado le reiterate rimostranze del Governo montenegrino, non volendo distruggere la trincea, hanno assalito ieri mattina dalla trincea stessa, senza essere provocati, il posto montenegrino di guardia alla frontiera. I montenegrini hanno risposto.

Il combattimento è durato fino al calar della notte. La popolazione della frontiera montenegrina, esasperata per la provocazione, è accorsa in aiuto delle truppe. La trincea è stata distrutta ed il posto raso al suolo.

Le perdite montenegrine ammontano a dieci morti e quindici feriti. I turchi hanno lasciato sessanta morti.

Vienna, 4. — Il *Correspondenz Bureau* ha da Cettigne, 3:

La notte scorsa vi è stato un grave combattimento nella Malissia fra le truppe turche e le tribù di Castrati e di Hoti, unitesi al movimento insurrezionale.

Si ha da Podgoritza che corre la voce di nuovi scontri fra i malissori e le truppe turche.

Le autorità della frontiera montenegrina hanno ricevuto istruzioni di prendere tutte le misure di precauzione, per mantenere l'ordine al confine.

DIARIO DELLA GUERRA

L'azione militare.

Massaua, 4. — Circa il recente bombardamento degli accampamenti e dei forti intorno ad Hodeida si hanno ancora alcuni interessanti particolari:

Nell'esplosione della polveriera i turchi perdettero tre milioni di cartuccie e quasi tutte le munizioni di artiglieria.

Numerosissimi fucili, nonchè gran quantità di polvere bruciarono nell'accampamento di cui i nostri tiri determinarono l' incendio. Il valore complessivo di queste munizioni supera un milione e mezzo di lire.

Il bombardamento causò inoltre ai tuchi rilevanti perdite di uomini: solo nella polveriera essi ebbero 23 morti. Moltissime sono ora le diserzioni che si verificano nelle loro file. Ad aggravare la posizione si aggiunge una grande scarsezza di viveri nella città.

Si conferma che l'ospedale non ricevette danno alcuno dal bombardamento.

Notizie ed informazioni.

Tripoli, 5. — L'opera di civiltà intrapresa con mirabile fervore sino dai primi giorni dell'occupazione continua indefessa nonostante la guerra.

Chi vide l'ospedale turco di Tripoli ricorda con ribrezzo un luogo orribile di sporcizia, dove i morenti venivano trascinati a finire la vita per terra, nei loro stracci e nel più triste abbandono. Gli abitanti ne rifuggivano paurosi.

Oggi invece l'arabo ricorre spontaneo all'ospedale come a luogo di conforto e di cura e chi ne esce guarito sparge la fama del grande mutamento.

E invero i risultati raggiunti col lavoro intenso d'ogni giorno sono mirabili. Fu dapprima una lotta contro il sudiciume; tutto fu ripulito più volte, poi si provvide ai letti, alla biancheria e all'altro materiale; si fecero sorgere come d'incanto ampi padiglioni arredati di tutto punto, si crearono i servizi dell'assistenza, della cucina, della farmacia, della guardaroba, della dispensa, della pulizia degli ammalati alla loro entrata, della disinfezione; si improvvisò una sala anatomica, si trovò del personale medico volenteroso, si formarono i vari reparti di chirurgia e di medicina, le sale per la custodia degli alienati e per le malattie celtiche. E infine, mentre si compiva prontamente quest'opera, si studiava il progetto per nuovi fabbricati in muratura e si incominciava ad attuarlo. E tutto ciò mentre le massime energie erano assorbite dalla guerra.

Ma l'opera non è finita e vi si prosegue con raddoppiata energia da parte del nuovo personale medico che l'ospedale si è assicurato nelle persone del professore Edoardo Germano, direttore, Raffaele Onorato, primario di chirurgia, Tommaso Casoni, primario di medicina, e dei dottori Carmelo dell'Aria, Giovanni Avito e Guido del Latte, assistenti.

Stampa estera.

Berlino, 3. — Il *Militaer Wochenblatt* scrive: Il rapporto del comandante Millo sul *raid* nei Dardanelli pubblicato dall'*Agenzia Stefani* deve esser considerato dagli osservatori militari imparziali un rapporto esauriente per quanto lo permettono le condizioni militari del momento, ed assolutamente sereno, poichè rende giustizia alla vigilanza del nemico. L'azione delle cinque torpediniere italiane è un *record* navale di ardimento; il successo morale di questa azione è importantissimo. La ricognizione dei Dardanelli è infine un'azione navale di piena offensiva condotta in gravi circostanze ed attesta il brillantissimo spirito offensivo della marina italiana che sostituisce la occasione impossibile in questa guerra di misurarsi con un avversario pari in una battaglia navale.

Parigi, 4. — Il *Radical* pubblica un articolo sulla marina italiana, in cui dice:

In questi ultimi anni l'Italia ha fatto immensi sforzi per porsi in prima fila tra le grandi potenze navali. Mercè l'ammirabile organizzazione tecnica dei suoi grandi cantieri marittimi di Sestri, di Castellammare, di Genova, di Napoli, di Venezia e della Spezia, essa è riuscita a dare alla sua flotta uno slancio, paragonabile a quello della flotta inglese, francese e tedesca.

Il recentissimo brillante *raid* delle torpediniere italiane attraverso i Dardanelli sotto la pioggia di fuoco dei 700 cannoni del Bosforo ha dato una dimostrazione sperimentale del valore di questa flotta.

La riorganizzazione e l'aumento della marina italiana sono dovute esclusivamente alla immensa estensione delle coste che essa deve difendere. Proporzionalmente nessuna nazione europea, eccetto l'Inghilterra, confina col mare per una maggiore superficie.

L'articolo così conclude:

Siccome tali coste sono in gran parte bagnate dal Mediterraneo è evidente che l'Italia sarà sempre maggiormente una potenza mediterranea di primo ordine. Come è suo progetto e come è pure della Francia, le due nazioni hanno il più grande interesse a dominare il mare latino. *Mare nostrum*, dicevano fieramente i romani. Bisogna che questa divisa sia anche quella dei loro discendenti francesi e italiani.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re di Grecia, giunto iersera a Venezia, ne è ripartito stamane, alle 8 per Aix-les-Bains.

Venezia agli eroi dei Dardanelli. — Per iniziativa di un gruppo di cospicui cittadini veneziani sono state deliberate onoranze agli ufficiali e marinai delle cinque siluranti che compirono l'eroica gesta ai Dardanelli.

Al Comitato esecutivo, presieduto dal comm. Nicolò Spada, e composto dei sigg. comm. Ceresa, cav. Baschiera, cav. Jesurum, cavalier Stuckj e E. Soika, si è aggiunto un Comitato d'onore composto di deputati e senatori di Venezia, del R. prefetto, del conte Grimani, del conte Mocenigo, degli ammiragli Garelli e Cagni e di altre notabilità ed è stato pubblicato un manifesto invitante la cittadinanza a sottoscrivere quote da dieci centesimi colle quali verranno coniate tante medaglie d'oro per quanti ufficiali e marinai parteciparono alla bella gesta: medaglie che - tutte eguali - saranno offerte ad ogni singolo nel nome del popolo e della città di Venezia. - I nomi dei sottoscrittori - che sono già numerosissimi - saranno raccolti in un albo che verrà poi depositato nel museo del R. arsenale.

Concorsi. — Il municipio di Roma ha bandito i due seguenti concorsi nell'azienda elettrica.

Per un posto d'applicato a L. 2400 annue.

Il concorso è per titoli e vi saranno ammessi coloro che presenteranno domanda in carta da bollo da L. 0,60 alla direzione del-

l'azienda elettrica in piazza Montedoro, non più tardi delle ore 12 del giorno 31 agosto corrente.

Un'altro per il personale direttivo, ossia per 1 posto di vice ragioniere L. 3000, 1 posto di contabile a L. 2400, 1 posto di applicato a L. 1500.

Il concorso è per titoli. La domanda fino alle 12 del 31 corrente.

Onoranze funebri. — Ieri, ricorrendo il primo anniversario della morte del senatore Urbano Rattazzi, ad Alessandria, molte autorità e rappresentanze si sono recate al cimitero per rendere un tributo di omaggio alla memoria dell'estinto ed hanno deposto corone sulla sua tomba.

Il comm. Fortunato, a nome dell'Associazione costituzionale e della cittadinanza di Alessandria, pronunciò reverenti parole facendo voti che sorga l'iniziativa per un monumento in Alessandria a chi tanto fece pel proprio paese.

Italiani all'estero. — Ieri, a Biarritz, ebbe luogo un grande banchetto in occasione del concorso internazionale di tiro sotto la presidenza del generale Audar, comandante l'8° corpo d'armata.

Tra i convenuti si notavano i delegati italiani.

Il senatore Forzan ha ringraziato i delegati esteri. Marillon ha constatato i progressi costanti in tutte le nazioni riguardo al tiro. Il consigliere austriaco Gerstle, decano delle delegazioni straniere, ha ringraziato la nazione francese dell'ospitalità accordata ai tiratori.

Fenomeni vulcanici. — Ieri, verso mezzogiorno, sul cratere centrale dell'Etna è apparso un grande pino di fumo.

A Catania si crede che si tratti di un fenomeno eruttivo. Cessata la pioggia di cenere scomparve il pino vulcanico che era sorto sul cratere centrale.

Si assicura che è avvenuto un enorme franamento della lunghezza di oltre 100 metri a nord-ovest del cratere centrale verso la bocca formatasi il 28 maggio 1911.

Esportazione di frutta. — La Camera di commercio italiana in Parigi informa gli esportatori agricoli che il raccolto delle mele in Francia, si presenta in grande deficienza e per conseguenza una grande esportazione potrà effettuarsi verso la Francia.

Marina mercantile. — Il *Barbarigo*, della Società veneziana, è giunto a Nogapatan. — Il *Dandolo*, della Società veneziana, è partito da Catania per Venezia. — L'*Orseolo*, della Società veneziana, è partito da Bombay per Colombo e Calcutta. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Gibilterra per Napoli e Genova. — Il *Sicilia*, della Società nazionale dei servizi marittimi, è giunto a Napoli da Bombay. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, è giunto a Buenos Aires

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 3. — *Camera dei deputati.* — L'ex-ministro Haldjan, armeno, ed altri deputati Giovani turchi presentano una domanda di interpellanza al ministro della guerra, tendente a sapere perchè il ministro non applica la legge contro gli ufficiali della lega « Halaskarian » che comunicarono i loro proclami alla stampa, perchè l'ufficiale che lasciò la lettera di minaccia contro la Camera in casa del presidente non è stato ancora punito, perchè al contrario il ministro della guerra assegna al servizio del corpo di guardia della Camera ufficiali della lega, perchè ha tentato di cambiare il comandante della guardia della Camera e ha introdotto nella Camera un ufficiale della lega in qualità di agente di polizia mentre altri ufficiali appartenenti alla lega passeggiano nei corridoi della Camera.

La domanda di interpellanza al ministro della guerra è accettata quasi all'unanimità ed il ministro è invitato a recarsi immediatamente nell'aula.

Prima di togliere la seduta il presidente della Camera comunica un telegramma del ministro della guerra Nàzim pascià, il quale a causa delle sue occupazioni chiede di recarsi soltanto giovedì a dare le sue spiegazioni alla Camera sul ritiro del progetto che vieta all'esercito di occuparsi di politica.

La Camera accetta il rinvio a giovedì.

SWINEMUNDE, 3. — L'Imperatore Guglielmo è ritornato dal suo viaggio nel nord.

LONDRA, 3. — L'aviatore Lindsay Campbell, che volava su di un monoplano, è caduto a Brooklands, ferendosi mortalmente.

AMBURGO, 3. — Il nuovo dirigibile Zeppelin al quale è stato imposto il nome di *Hansa*, si è innalzato alla mezzanotte a Friedrichshafen ed ha preso terra alle ore 3 del pomeriggio ad Amburgo dopo aver traversato tutta la Germania da sud a nord.

L'*Hansa* ha dimostrato di essere il dirigibile più veloce del mondo.

LONDRA, 4. — Un dispaccio ufficiale da Gibilterra dice che il vapore *Petroleum* vide il 21 luglio una mina galleggiante al largo dell'isola di Tenedo.

SALONICCO, 4. — È stato accertato che nell'esplosione della bomba a Kotchana vi furono 34 bulgari, tre mussulmani e due israeliti uccisi; 42 bulgari e cinque mussulmani feriti. Numerose altre persone riportarono pure lievi ferite. Medici ed infermieri sono partiti da Uskub per Kotchana. L'esplosione avvenne durante la fiera, frequentatissima I malfattori sono sconosciuti.

COSTANTINOPOLI, 4. — Si assicura che il Consiglio dei ministri ha approvato la congiunzione della ferrovia turco-bulgara per Zummanovo e Kustendil.

ESSEN, 4. — Sono cominciate le feste per celebrare il centenario della casa Krupp, alle quali parteciperanno l'imperatore, il cancelliere dell'impero ed altri membri del Governo.

L'inizio delle feste è stata una cerimonia solenne in onore di 821 impiegati ed operai che da 25 anni o più sono al servizio dello stabilimento. Il direttore della casa Krupp, von Berlin, ha pronunciato un discorso, nel quale ha messo a rilievo l'importanza del prossimo arrivo dell'Imperatore, che ha elogiato come il primo lavoratore della Germania e come protettore del lavoro nazionale. Un operaio ha detto quindi brevi parole di ringraziamento.

Le feste durano fino all'8 corrente.

COSTANTINOPOLI, 4. — Haireddin, capo del partito dell' Accordo liberale, è stato nominato mutessarif di Ipek.

Il giornale *Hakk* pubblica telegrammi inviati dagli ufficiali di due battaglioni di Strumitza e della guarnigione di Istib, da cinquanta ufficiali di Uskub e da clubs Giovani turchi contro la lega militare.

COSTANTINOPOLI, 4. — Nella seduta a porte chiuse del Senato, durante la quale è stata approvata la modificazione alla Costituzione, che permette la chiusura della Camera, vi sarebbe stato un violento incidente fra il ministro della giustizia Hilmi pascià ed il senatore giovane turco Bassaria.

PECHINO, 4. — La Cina ha accordato soddisfazione alla Russia relativamente al massacro dei sudditi russi presso Khotan.

COSTANTINOPOLI, 5. — Si attende per oggi la promulgazione dell'iradè che scioglie la Camera ed e ordina nuove elezioni entro tre mesi.

Gli arresti degli ufficiali che presero parte sabato scorso alla riunione sulla collina della Libertà sono numerosi.

Dispacci da Uskub confermano le notizie da Cettigne circa il combattimento alla frontiera montenegrina e riconoscono che il posto turco di Kolachine presso Moikovac è stato distrutto dai montenegrini e dai malissori.

COSTANTINOPOLI, 5. — Durante la dimostrazione sulla collina della Libertà, gli ufficiali chiesero il ristabilimento della disciplina nell'esercito e la punizione degli ufficiali della lega militare che pubblicarono il manifesto sui giornali.

Nazim pascià ha ordinato un'inchiesta.

SALONICCO, 5. — Si hanno particolari sull' attentato di Kotsciana:

Due bombe scoppiarono contemporaneamente giovedì, giorno di fiera, producendo immenso pànico in tutta la popolazione.

Si ebbero una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Sono state prese dall'autorità serie misure contro l'azione rivoluzionaria bulgara che si svolge con grande attività. Il Comitato dell'organizzazione bulgara ha ordinato alle bande di agire, spargendo il terrore e la desolazione nelle popolazioni.

Le notizie dall'Albania sono gravi. I delegati albanesi hanno diffidato la Compagnia ferroviaria a trasportare cinquecento albanesi a un punto designato. La Compagnia ha rifiutato. Si temono gravi disordini.

COSTANTINOPOLI, 5. — L'iradè che decreta la chiusura della legislatura è stato già promulgato e sarà letto alla Camera oggi.

Il presidente ha convocato la Camera per le ore 9 del mattino per discutere l'interpellanza al ministro della guerra Nazim bey.

La decisione del Senato ha gettato nella costernazione i Giovani turchi i quali temono un colpo di Stato.

COSTANTINOPOLI, 5. — Un dispaccio da Salonicco annuncia che le popolazioni di Ochrida e di Resne minacciano di darsi alla montagna in segno di protesta contro lo scioglimento della Camera.

Un dispaccio da Uskub annunzia che i montenegrini hanno incendiato i posti di Puzeza e di Prezentiche.

COSTANTINOPOLI, 5. — Corre voce che la Camera tenterà oggi, prima che venga letto il decreto di chiusura di dare un voto di biasimo al ministro della guerra.

Tutti i ministri fra i quali Kiamil Pascià erano presenti alla seduta del Senato.

La decisione dei ministri di insistere per la chiusura immediata della Camera si deve al fatto che erano giunti telegrammi dalla Commissione speciale per l'Albania, nei quali si diceva che nel caso in cui lo scioglimento della Camera fosse stato ritardato vi erano da temere in Albania gravi complicazioni.

COSTANTINOPOLI, 5. — La decisione del Consiglio dei ministri di sabato, di convocare il Senato, in seduta straordinaria, fu tenuta talmente segreta che fino a mezzogiorno di ieri nessuno, nemmeno i deputati, sapevano che il Senato era riunito in seduta segreta.

Questa è stata in modo particolare interessante ed è stata agitata; ma i senatori conservano sui particolari della seduta il massimo segreto.

L'incidente già segnalato avvenne fra il maresciallo Fuad, membro del partito dell'Accordo liberale e il senatore Bassaria, membro del Comitato Unione e progresso, il quale combatteva lo scioglimento della Camera.

La decisione del Governo è considerata come un'abile manovra la quale assicura l'immediato scioglimento della Camera, mentre la via seguita finora di provocare la Camera per giungere allo scioglimento di essa avrebbe potuto trascinare in lungo il provvedimento per oltre un mese.

La deliberazione del Senato ha colto di sorpresa i deputati.

La Camera è convocata per oggi alle 9 ant. Si prevedono violente proteste.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio romano

4 agosto 1912.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri	756.70
Termometro centigrado al nord	31.4
Tensione del vapore, in mm.	13.87
Umidità relativa, in centesimi	41
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	3
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	31.7
Temperatura minima	18 9
Pioggia in mm.	—

4 agosto 1912.

In Europa: pressione massima di 769 su Arcangelo, minima di 749 all'estremo ovest dell'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro generalmente aumentato intorno a 2 mm.; temperatura aumentata.

Barometro: massimo di 762 in Val Padana, minimo di 759 a Tripoli.

Probabilità: cielo vario sull'Italia superiore con qualche pioggiarella e temporale; sereno altrove. Venti alquanto forti meridionali specialmente nelle coste tirreniche. Mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 4 agosto 1912.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio	sereno	calmo	25 0	18 5
Genova	sereno	calmo	26 8	20 0
Spezia	sereno	legg. mosso	25 4	18 0
Cuneo	coperto	—	24 0	16 6
Torino	coperto	—	24 2	18 1
Alessandria	sereno	—	27 5	17 7
Novara	coperto	—	29 6	16 5
Domodossola	3/4 coperto	—	26 5	16 1
Pavia	3/4 coperto	—	29 0	15 7
Milano	1/2 coperto	—	28 6	17 8
Como	—	—	—	—
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	1/4 coperto	—	95 0	18 0
Brescia	1/4 coperto	—	27 2	17 0
Cremona	1/2 coperto	—	27 4	19 6
Mantova	3/4 coperto	—	28 0	19 0
Verona	sereno	—	29 5	19 1
Belluno	sereno	—	25 4	15 9
Udine	sereno	—	27 8	18 3
Treviso	sereno	—	30 7	19 8
Venezia	sereno	calmo	26 8	20 4
Padova	sereno	—	28 0	18 7
Rovigo	sereno	—	29 9	18 4
Piacenza	1/2 coperto	—	26 2	18 5
Parma	1/4 coperto	—	28 1	17 1
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	19 2
Modena	sereno	—	28 0	20 0
Ferrara	sereno	—	28 0	19 5
Bologna	sereno	—	28 3	21 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	27 8	18 2
Pesaro	1/4 coperto	calmo	26 5	18 2
Ancona	sereno	calmo	27 8	22 7
Urbino	sereno	—	25 4	19 4
Macerata	sereno	—	28 5	20 9
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	sereno	—	28 0	17 2
Camerino	—	—	—	—
Lucca	sereno	—	28 0	16 1
Pisa	nebbioso	—	27 4	14 2
Livorno	sereno	calmo	28 0	16 5
Firenze	nebbioso	—	29 5	16 8
Arezzo	sereno	—	30 0	16 8
Siena	sereno	—	29 0	16 1
Grosseto	sereno	—	31 0	16 2
Roma	sereno	—	29 9	18 9
Teramo	sereno	—	30 5	17 9
Chieti	sereno	—	26 0	20 0
Aquila	sereno	—	28 4	15 2
Agnone	sereno	—	28 1	16 9
Foggia	1/4 coperto	—	32 5	20 1
Bari	sereno	calmo	27 8	22 4
Lecce	—	—	—	—
Caserta	sereno	—	31 3	19 1
Napoli	sereno	calmo	28 4	21 7
Benevento	sereno	—	31 9	17 9
Avellino	sereno	—	27 6	14 2
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	sereno	—	30 0	17 7
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	28 2	15 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	31 0	23 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	31 6	20 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	27 0	22 2
Caltanissetta	1/4 coperto	—	32 0	24 0
Messina	1/4 coperto	calmo	31 8	21 8
Catania	sereno	calmo	31 4	22 0
Siracusa	sereno	mosso	29 7	19 3
Cagliari	1/4 coperto	calmo	33 0	14 0
Sassari	sereno	—	26 2	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile.*